

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

ORDINANZA 25 ottobre 1924.

Approvazione dello Statuto della Regia Università di Bari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto l'art. 25 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585;

Veduto il Regolamento Generale Universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione;

Approva

lo Statuto della Regia Università di Bari per l'anno accademico 1924-25.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 ottobre 1924.

Il Ministro: CASATI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1924.

Registro 31, Istruzione pubblica, foglio n. 357. — OTTAVI.

STATUTO
della Regia Università di Bari.

CAPITOLO I.

PARTE GENERALE.

§ 1. — *Dell'Università.*

Art. 1.

L'Università di Bari è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:

1° Facoltà di Medicina e Chirurgia, con annessa Scuola di Ostetricia per le levatrici e Scuole e Corsi di perfezionamento per laureati;

2° Scuola di Farmacia.

§ 2. — *Del personale insegnante e dei relativi insegnamenti.*

Art. 2.

I Professori ufficiali ed i liberi docenti debbono presentare ai rispettivi Consigli di Facoltà o Scuole, entro il mese di maggio di ciascun anno accademico, i programmi dei corsi che intendono svolgere nell'anno successivo.

Entro il mese di giugno la Facoltà o Scuola esamina i programmi, li coordina fra loro, e, ove occorra, li modifica opportunamente.

Il libero docente che per la prima volta intenda tenere un corso a titolo privato nella Università di Bari, può presentare il suo programma fino ad un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 3.

Tutti gli insegnamenti dimostrativi debbono essere impartiti non soltanto con lezioni cattedratiche, ma anche con esercitazioni pratiche e conversazioni, secondo il criterio che, al riguardo, ciascun professore trovi più opportuno di seguire perchè il relativo insegnamento risponda al fine scientifico o pratico che si propone.

I corsi non devono essere parziali, ma, più che possibile completi.

Art. 4.

Perchè un corso libero possa essere riconosciuto come paraggiato al corso ufficiale, la Facoltà deve caso per caso riconoscere che il programma presentato dal privato docente corrisponda, per l'estensione e pel numero delle ore di insegnamento cattedratico e di esercizi, al corso ufficiale rispettivo, ed inoltre che il libero docente disponga di mezzi dimostrativi sufficienti.

Art. 5.

L'ammontare delle tasse che gli studenti debbono corrispondere per l'iscrizione ai corsi a titolo privato nell'anno scolastico successivo, viene determinato dal Consiglio di Facoltà o Senola entro il mese di giugno e pubblicato a norma dell'art. 64 Reg. Gen. Univ.

§ 3. — *Degli Studenti.*

Art. 6.

Allo studente che s'immatricola è data una tessera di riconoscimento con fotografia da lui firmata. Essa ha la durata della immatricolazione; al principio di ogni anno scolastico successivo, all'atto del ritiro del libretto, deve essere presentata in segreteria, e questa vi appone il bollo dell'anno scolastico.

Art. 7.

Per accertarsi dell'assiduità e diligenza degli studenti ciascun professore può ricorrere all'appello o alla firma di presenza.

Art. 8.

Per accertarsi del profitto degli studenti, resta in facoltà del professore di ricorrere a tutte le prove pratiche o colloqui o esercitazioni, che ritenga più confacenti all'indole della materia.

Art. 9.

Le punizioni che le autorità accademiche possono applicare, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono:

1° Ammonizione.

2° Sospensione da uno o più gruppi di esami di profitto per una o più sessioni di esami.

3° Interdizione temporanea da uno o più corsi, sia ufficiali che liberi, con conseguente perdita della sessione di esami dei rispettivi corsi.

4° Sospensione da una o più sessioni di esami.

5° Esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle corrispondenti sessioni di esami.

Art. 10.

In ogni caso la mancanza disciplinare è dal professore comunicata, per il tramite del Preside della Facoltà o del Direttore della Scuola, al Rettore, che giudica se si tratti di mancanza lieve o grave.

Per le mancanze lievi è assegnata l'ammonizione, che viene inflitta direttamente dal Rettore, udito lo studente nelle sue discolpe.

Per le mancanze gravi o per la recidiva di mancanze lievi, il Rettore deferisce lo studente al Consiglio di Facoltà o Scuola, che giudica a maggioranza di voti e può applicare le pene di cui ai nn. 2, 3 e 4, mentre deve deferire lo Studente al Senato Accademico se creda più confacente la pena di cui al n. 5.

Contro le punizioni inflitte dal Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato Accademico.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Art. 11.

Il rapporto per il giudizio della Facoltà o Scuola viene dal Rettore comunicato allo studente 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei suoi poteri discrezionali il Rettore può ridurre tale termine.

Lo studente ha diritto di presentare per iscritto le sue discolpe o deve, a sua richiesta, essere udito.

Se il rapporto non può essere comunicato allo studente per mancanza di recapito o cambiamento di domicilio, viene pubblicato nell'albo dell'Università.

Dell'applicazione delle pene di 2°, 3°, 4° e 5° grado viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello Studente. Dell'applicazione della pena di 5° grado viene data comunicazione a tutte le Università e Istituti Superiori del Regno.

Art. 12.

I provvedimenti disciplinari presi a carico degli studenti debbono essere registrati nella carriera scolastica e trascritti nel foglio di congedo eventualmente domandato dallo studente per il trasferimento in altra sede.

Art. 13.

Le disposizioni disciplinari prese in altra Università o Istituto Superiore e risultanti dai fogli di congedo o da dirette comunicazioni, si applicano integralmente ai colpiti che si trasferiscano o chiedano comunque l'iscrizione alla Università di Bari.

§ 4. — *Degli Esami.*

Art. 14.

La Commissione esaminatrice per ogni esame di profitto è composta di tre membri, dei quali due debbono essere professori ufficiali, mentre il terzo è scelto tra i liberi docenti o tra i cultori della materia o di materie affini.

Gl'insegnanti delle materie costituenti il gruppo sono di diritto membri della Commissione.

Per gli esami che comprendono più di due materie, la Commissione può essere aumentata di numero fino a comprendere, oltre il libero docente, gl'insegnanti a titolo ufficiale di tutte le materie.

Art. 15.

La Commissione per gli esami di laurea si compone normalmente di 11 membri, ma può ridursi, in caso di necessità, fino a 7 membri.

Fa parte della Commissione, oltre i Professori ufficiali, tra i quali debbono essere gl'insegnanti delle materie cui si

riferiscono le lauree della rispettiva seduta ed il Segretario della Facoltà, anche un numero di liberi docenti non superiore a quattro e non inferiore ad uno. In ogni caso, i professori ufficiali debbono essere in maggioranza.

Art. 16.

Per gli esami di laurea si lascia in facoltà del candidato la scelta fra i due tipi seguenti:

a) discussione di una dissertazione scritta, munita dell'attestato di un professore ufficiale che la dichiara elaborata e redatta sotto la propria direzione. Tale dissertazione dev'essere presentata in segreteria almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione;

b) discussione di due tesi scelte dallo studente, al momento degli esami, fra cinque concordate fra lui ed uno o più professori della Facoltà e notificate alla segreteria con un preavviso di almeno 15 giorni.

In entrambi i casi la discussione è pubblica e dura almeno trenta minuti.

Art. 17.

Le sessioni d'esame, di cui lo studente può giovarsi, sono tre per ogni anno accademico: la prima, con due appelli, ha luogo dopo la chiusura delle lezioni e prima della chiusura dell'anno accademico; la seconda, anche con due appelli, ha luogo dopo l'apertura dell'anno accademico e prima dell'inizio delle lezioni; la terza, con unico appello, ha luogo nella settimana precedente le vacanze pasquali o in quella ad esse successiva.

In nessun caso lo studente può sostenere uno stesso esame in più di due delle sessioni predette, per ogni anno accademico.

§ 5. — *Disposizioni varie e transitorie.*

Art. 18.

Gli ordinamenti della Facoltà o Scuole, che fanno seguito alla parte generale, sono parte integrante del presente Statuto.

Delle cattedre in essi ordinamenti indicate, saranno di regola ricoperte tutte quelle tenute da professori di ruolo o da professori incaricati. Oltre a queste possono essere anno per anno proposti dalla Facoltà o dalle Scuole e istituiti dal Consiglio d'Amministrazione, nuovi insegnamenti da compiersi per incarico. Quando le condizioni del bilancio lo permettano, alcuni degli insegnamenti affidati per incarico potranno, su proposta della Facoltà, essere ricoperti con professori di ruolo, previa modificazione della Convenzione costitutiva dell'Università di Bari.

Art. 19.

Gli studenti provenienti da altre Università del Regno non sono tenuti a sostenere l'esame delle materie che figurano obbligatorie nel presente Statuto, se nell'ordine degli studi figurino per gli anni precedenti a quello cui lo studente viene iscritto, e non siano prescritte dallo Statuto dell'Università di provenienza.

Art. 20.

Il candidato il quale abbia già superato l'esame in una delle materie che nell'ordinamento di questo Statuto figura raggruppata ad altre in un solo esame, o perchè abbia dato l'esame con i precedenti ordinamenti o perchè provenga da altra Università o Istituto Superiore del Regno, è tenuto a sostenere, davanti alla Commissione del gruppo, l'esame delle sole materie non superate.

Art. 21.

Le disposizioni inserite nei capitoli seguenti e contenenti divieti d'importazione ad anni successivi per gli studenti in difetto di esami, in quanto divergono dalle norme vigenti avanti il 1° dicembre 1924, andranno in vigore per gli studenti che si immatricoleranno nell'anno scolastico 1924-25.

CAPITOLO II.

ORDINAMENTO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Art. 22.

La Facoltà di Medicina e Chirurgia si propone questi fini:

- a) insegnare e promuovere l'incremento di tutte le discipline attinenti alla biologia umana;
- b) preparare gli studiosi nel modo più rispondente alla pratica professionale della medicina e della chirurgia;
- c) conferire la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 23.

Gli insegnamenti della Facoltà sono distinti in obbligatori e facoltativi. Sono obbligatori gli insegnamenti delle materie sulle quali è indispensabile aver superato l'esame di profitto per poter essere ammessi all'esame di laurea. Sono facoltativi gli insegnamenti delle materie non indispensabili per il conseguimento della laurea, benchè utili a raggiungere una cultura teorico-pratica più solida in alcuni rami della medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti:

1. Fisica sperimentale applicata alla medicina;
2. Chimica generale inorganica ed organica applicata alla medicina;
3. Botanica con speciale riguardo alla medicina;
4. Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparate con speciale riguardo alla medicina;
5. Biologia generale sperimentale;
6. Anatomia sistematica;
7. Fisiologia;
8. Patologia generale;
9. Farmacologia;
10. Anatomia topografica con applicazioni cliniche;
11. Medicina operatoria;
12. Metodologia clinica;
13. Patologia speciale medica;
14. Patologia speciale chirurgica;

15. Anatomia patologica;
16. Igiene;
17. Medicina legale;
18. Clinica oculistica;
19. Clinica delle malattie nervose e mentali;
20. Clinica pediatrica;
21. Clinica dermosifilopatica;
22. Clinica ostetrica e ginecologica;
23. Clinica medica generale;
24. Clinica chirurgica generale;
25. Odontojatria e protesi dentale.

Gl'insegnamenti facoltativi sono i seguenti:

1. Storia della medicina;
2. Patologia esotica;
3. Medicina sociale;
4. Batteriologia e parassitologia;
5. Clinica otorinolaringoiatrica;
6. Traumatologia e Ortopedia;
7. Fisiopatologia della crescita;
8. Terapia fisica.

Art. 24.

I professori di ruolo sono chiamati alla Direzione degli Istituti ed hanno l'obbligo d'impartirvi l'insegnamento fondamentale e di coordinare gli insegnamenti annessi, svolti per incarico, secondo l'indirizzo e il programma didattico che giudichino più conveniente al raggiungimento dei fini che l'Istituto si propone.

Gli insegnamenti affidati ad incaricati e non compresi negli istituti, sono autonomi.

Gli Istituti sono i seguenti:

1. *Istituto di fisica.* — La direzione spetta all'insegnante di fisica sperimentale, che di regola è un professore di ruolo e che svolge l'insegnamento della fisica, applicata alla medicina.

2. *Istituto di chimica generale.* — La direzione spetta all'insegnante di chimica generale, che di regola è un professore di ruolo e che svolge l'insegnamento della chimica inorganica ed organica applicata alla medicina.

3. *Istituto di zoologia, anatomia e fisiologia comparate.* — La direzione spetta all'insegnante di zoologia e anatomia comparata, che di regola è un professore di ruolo.

4. *Istituto di biologia generale e sperimentale.* — La direzione dell'Istituto spetta all'insegnante di Biologia generale, che di regola è un professore di ruolo.

5. *Istituto di anatomia.* — A tale Istituto appartengono questi insegnamenti:

a) Anatomia sistematica;

b) Anatomia topografica con applicazioni cliniche.

La direzione dell'Istituto spetta all'insegnante di anatomia sistematica, che di regola è un professore di ruolo, mentre sarà affidato ad un incaricato l'insegnamento dell'anatomia topografica, che deve essere svolta con speciale riguardo alle applicazioni medico-chirurgiche.

6. *Istituto di fisiologia.* — La direzione spetta all'insegnante di fisiologia, che di regola è un professore di ruolo. Egli deve svolgere, oltre all'insegnamento fondamentale di fisiologia, anche la chimica fisiologica, fino a quando il Consiglio di Amministrazione non deliberi, su proposta della Facoltà, di affidare quest'ultimo insegnamento ad un incaricato.

7. *Istituto di patologia generale.* — A questo Istituto appartengono i seguenti insegnamenti:

a) Patologia generale;

b) Batteriologia e Parassitologia.

La direzione dell'Istituto spetta all'insegnante di Patologia generale, che di regola è un professore di ruolo, mentre sarà affidato ad un professore incaricato l'insegnamento di batteriologia e parassitologia.

8. *Istituto di farmacologia.* — La direzione spetta all'insegnante di Farmacologia, il quale svolge la Farmacologia generale e la Tossicologia, ed è di regola un professore di ruolo.

9. *Istituto di metodologia clinica.* — Tale Istituto, la cui direzione è affidata di regola ad un professore di ruolo, ha lo scopo di svolgere l'insegnamento di semeiotica fisica e

funzionale, di tecnica radiodiagnostica, di sierodiagnostica, di chimica e microscopia clinica secondo le esigenze comuni a tutte le branche della medicina e chirurgia.

10. *Istituto di anatomia patologica.* — La Direzione spetta all'insegnante di Anatomia patologica, che è di regola un professore di ruolo.

11. *Istituto di igiene.* — A tale Istituto appartengono questi insegnamenti:

- a) Igiene e polizia medica;
- b) Medicina sociale.

La direzione dell'Istituto spetta all'Insegnante di Igiene e Polizia medica, che è di regola, un professore di ruolo, mentre l'insegnamento della Medicina sociale sarà affidato per incarico.

12. *Istituto di medicina legale.* — La direzione spetta all'insegnante di Medicina legale che è di regola un professore di ruolo e svolge anche l'Antropologia criminale, fino a quando il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Facoltà, non deliberi di affidare questa ad un incaricato.

13. *Istituto di clinica oculistica.* — La direzione spetta all'insegnante di clinica oculistica, che di regola è un professore di ruolo.

14. *Istituto di psichiatria.* — La direzione di questo Istituto, che dev'essere annesso al Manicomio di Bari, spetta all'Insegnante di Clinica delle malattie nervose e mentali, che è di regola un professore di ruolo.

15. *Istituto di pediatria.* — A tale Istituto appartengono questi insegnamenti:

- a) Clinica pediatrica;
- b) Fisiopatologia della crescita.

La direzione dell'Istituto spetta all'insegnante di Clinica Pediatrica, che è di regola un professore di ruolo, mentre sarà affidato ad un incaricato l'altro insegnamento.

16. *Istituto di clinica dermosifilopatica.* — La Direzione spetta all'insegnante di clinica dermosifilopatica, che è di regola un professore di ruolo.

17. *Istituto di ostetrica e ginecologia.* — La direzione spetta all'insegnante di Clinica ostetrica e ginecologica, che è di regola un professore di ruolo e ha pure la direzione dell'annessa Scuola di ostetricia per le levatrici.

18. *Istituto di medicina interna.* — A questo Istituto appartengono i seguenti insegnamenti:

- a) Clinica medica generale;
- b) Patologia speciale medica;
- c) Patologia esotica;
- d) Terapia fisica, che abbraccia la Radium - e Röntgen terapia, la Elettroterapia, la Fototerapia e la Meccanoterapia. Con l'insegnamento di Terapia fisica s'intende provvedere a tutte le necessità che nel campo della Terapia fisica possono avere anche la clinica chirurgica e le altre cliniche speciali.

La direzione dell'Istituto spetta al professore di ruolo di Clinica medica generale e patologia speciale medica, che svolge l'insegnamento della Clinica medica generale, mentre gli altri tre insegnamenti saranno svolti per incarico.

19. *Istituto di chirurgia.* — A questo Istituto appartengono i seguenti insegnamenti:

- a) Clinica chirurgica generale;
- b) Patologia speciale chirurgica;
- c) Traumatologia ed ortopedia;
- d) Medicina operatoria.

La direzione dell'Istituto spetta al professore di ruolo di Clinica chirurgica generale, Patologia speciale chirurgica e Medicina operatoria, che svolge l'insegnamento della clinica chirurgica generale. L'insegnamento della Patologia speciale chirurgica e quello di Traumatologia ed Ortopedia saranno affidati ad incaricati. L'insegnamento della Medicina operatoria è fatto o direttamente dall'insegnante di Clinica chirurgica o, sotto la sua responsabilità, da un suo Aiuto o Assistente, salvo che le disponibilità del bilancio non consentano di assegnarlo per incarico retribuito.

Gli insegnamenti autonomi, affidati a professori incaricati, sono i seguenti:

1. Botanica con speciale riguardo alla Medicina;
2. Clinica otorinolaringoiatrica;
3. Storia della Medicina;
4. Odontofatria e protesi dentale.

Art. 25.

Per l'ammissione agli esami di profitto delle singole materie di insegnamento è richiesta:

- a) la frequenza di un semestre per la :
 - Botanica ;
 - Zoologia, anatomia e fisiologia comparata ;
- b) la frequenza di un intero anno scolastico per la :
 - Biologia generale e sperimentale ;
 - Fisica ;
 - Chimica ;
 - Patologia generale ;
 - Anatomia topografica ;
 - Farmacologia ;
 - Patologia speciale medica ;
 - Patologia speciale chirurgica ;
 - Metodologia clinica ;
 - Medicina operatoria ;
 - Clinica oculistica ;
 - Clinica pediatrica ;
 - Clinica delle malattie nervose e mentali ;
 - Clinica dermosifilopatica ;
 - Clinica ostetrica e ginecologica ;
 - Igiene ;
 - Medicina legale ;
- c) la frequenza di due interi anni scolastici per la :
 - Anatomia sistematica ;
 - Fisiologia ;
 - Anatomia patologica ;
 - Clinica medica ;
 - Clinica chirurgica .

Per l'ammissione agli esami di ciascuna delle materie facoltative è richiesta la frequenza di un intero anno scolastico.

Art. 26.

Gli studenti del 6° anno hanno l'obbligo dell'internato per l'intero anno scolastico in una delle cliniche a loro scelta, con le modalità di orario e di servizio che saranno stabilite dal direttore. Dell'adempimento di tale obbligo viene rilasciato un attestato, indispensabile per l'ammissione all'esame di laurea.

Art. 27.

Il professore di botanica, il cui insegnamento ha la durata di un semestre, esplica ugualmente la sua attività didattica durante l'intero anno scolastico svolgendo in uno dei due semestri il corso comune agli studenti di medicina e farmacia, e nell'altro il corso di farmacognosia e di esercitazioni di farmacognosia e piante medicinali, secondo le disposizioni del capitolo IV.

Art. 28.

Agli effetti degli esami di profitto, le materie obbligatorie si aggruppano nel modo seguente:

1. Fisica e Chimica;
2. Botanica, Zoologia ed Anatomia comparate;
3. Anatomia sistematica e Biologia generale;
4. Fisiologia, Farmacologia, Patologia generale;
5. Anatomia topografica, Medicina operatoria.
6. Metodologia clinica, Patologia speciale medica, Patologia speciale chirurgica;
7. Igiene e Medicina legale;
8. Anatomia patologica;
9. Clinica oculistica; Clinica dermosifilopatica;
10. Clinica delle malattie nervose e mentali, Clinica pediatrica;
11. Odontoiatria e protesi dentale;
12. Clinica ostetrica e ginecologica;
13. Clinica medica;
14. Clinica chirurgica.

Di tali esami i primi sei debbono essere superati prima che lo studente possa essere ammesso ai successivi.

Lo studente non può iscriversi al 6° anno di corso se non abbia superato tutti gli esami fino all'11° incluso.

Gli esami delle materie facoltative sono sostenuti singolarmente.

Art. 29.

Per i laureati o diplomati in altre discipline che chiedano di essere iscritti alla Facoltà di medicina e chirurgia valgono le disposizioni seguenti:

a) i laureati in scienze naturali, in agraria e in medicina veterinaria, che abbiano superato l'esame di maturità del Liceo classico o scientifico, possono essere iscritti al 3° anno, con l'obbligo di frequentare tutti i corsi e di superare tutti gli esami obbligatori prescritti per gli studenti di medicina, tranne che per le materie comprese nel primo e nel secondo gruppo dell'art. 27.

Qualora i laureati in scienze naturali e in agraria abbiano già frequentato un corso biennale di anatomia umana, con le relative esercitazioni, un corso biennale di fisiologia ed un corso annuale di patologia generale e ne abbiano superati gli esami, possono essere iscritti al 4° anno con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le altre materie obbligatorie;

b) i laureati in matematica, in fisica, in chimica e farmacia, i quali abbiano superato l'esame di maturità del Liceo classico o scientifico, possono essere iscritti al 2° anno con l'obbligo di frequentare i corsi e superare gli esami prescritti per gli studenti di medicina, salvo quelli che avessero già superato.

Qualora essi abbiano già superato gli esami di botanica, di zoologia e anatomia comparata e di fisiologia, saranno ammessi al terzo anno con le conseguenze di cui alla prima parte della lettera a);

c) coloro che sono forniti del diploma di farmacia, purchè abbiano superato l'esame di maturità del Liceo classico o scientifico, possono essere iscritti al secondo anno. Essi debbono però sostenere nuovamente gli esami comuni prescritti per il diploma di farmacia, fatta eccezione della chimica, oltre all'obbligo di frequentare e sostenere l'esame per tutte le altre materie richieste per la laurea di medicina e chirurgia;

d) gli ingegneri civili e industriali che abbiano superato l'esame di maturità del Liceo classico o scientifico possono essere iscritti al secondo anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie, fatta eccezione della chimica e della fisica;

e) i laureati in Filosofia e Lettere ed i laureati in Giurisprudenza possono essere iscritti al 2° anno di Medicina con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie prescritte per la laurea in medicina e chirurgia.

ALLEGATO ALL'ORDINAMENTO PER LA FACOLTA' DI MEDICINA
E CHIRURGIA.

*Ordine degli studi consigliato per la frequenza ai corsi
e per gli esami.*

I ANNO.

Materie obbligatorie 5:

1. Anatomia sistematica.
2. Fisica.
3. Chimica.
4. Zoologia e anatomia comparata.
5. Botanica.

Esami 2:

1. Fisica e Chimica.
2. Botanica, Zoologia e Anatomia comparate.

II ANNO.

Materie obbligatorie 3:

1. Biologia generale e sperimentale.
2. Anatomia sistematica.
3. Fisiologia.

Esame 1:

1. Anatomia e Biologia.

III ANNO.

Materie obbligatorie 5:

1. Anatomia topografica.
2. Fisiologia.
3. Patologia generale.
4. Farmacologia.
5. Medicina operatoria.

Materie facoltative 1:

1. Batteriologia e Parassitologia.

Esami 2:

1. Fisiologia, Farmacologia e Patologia generale.
2. Anatomia topografica e Medicina operatoria.

IV ANNO.

Materie obbligatorie 6:

1. Anatomia patologica.
2. Patologia speciale medica.
3. Patologia speciale chirurgica.

4. Metodologia clinica
5. Igiene.
6. Medicina legale.

Materie facoltative 3:

1. Storia della Medicina.
2. Patologia esotica.
3. Medicina sociale.

Esami 2:

1. Metodologia clinica, Patologia medica e Patologia chirurgica.
2. Igiene e Medicina legale.

V ANNO.

Materie obbligatorie 8:

1. Anatomia Patologica.
2. Clinica medica.
3. Clinica chirurgica.
4. Clinica oculistica.
5. Clinica delle malattie nervose e mentali.
6. Clinica pediatrica.
7. Clinica dermosifilopatica.
8. Odontoiatria e protesi dentale.

Materie facoltative 4:

1. Clinica otorinolaringoiatrica.
2. Traumatologia e Ortopedia.
3. Fisiopatologia della crescita.

Esami 3:

1. Anatomia patologica.
2. Clinica oculistica e Clinica dermosifilopatica.
3. Clinica malattie nervose mentali e Clinica pediatrica
4. Odontoiatria e protesi dentale

VI ANNO.

Materie obbligatorie 3:

1. Clinica Ostetrica e Ginecologica
2. Clinica Medica.
3. Clinica Chirurgica generale.

Materie facoltative 1:

1. Terapia fisica.

Esami 3:

1. Clinica Ostetrica e Ginecologica.
2. Clinica Medica.
3. Clinica Chirurgica.

CAPITOLO III.

ORDINAMENTO DELLE SCUOLE E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO
ANNESSI ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA.§ 1. — *Norme generali.*

Art. 30.

Le scuole di perfezionamento hanno per fine di fornire una speciale competenza professionale in alcune branche della Medicina e Chirurgia, e di conferire diplomi che autorizzino ad assumere la qualifica di specialista a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I corsi di perfezionamento hanno per fine di approfondire la cultura in alcune discipline e di conferire attestati aventi valore di qualifiche accademiche.

Art. 31.

Le scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di Medicina e Chirurgia sono le seguenti:

1. Scuola di perfezionamento in Chirurgia;
2. Scuola di perfezionamento in Pediatria;
3. Scuola di perfezionamento per Perito medico-giudiziario;
4. Scuola di perfezionamento in Ostetricia e Ginecologia;
5. Scuola di perfezionamento in Oculistica;
6. Scuola di perfezionamento in Dermosifilopatia;
7. Scuola di perfezionamento in Otorinolaringoiatria.

I corsi di perfezionamento annessi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia sono i seguenti:

1. Corso di perfezionamento in Neuropatologia;
2. Corso di perfezionamento in Tisiatria;
3. Corso di perfezionamento in Igiene;
4. Corso di perfezionamento in Medicina del lavoro;
5. Corso di perfezionamento in Psichiatria;
6. Corso di perfezionamento in Radiologia e Elettroterapia;
7. Corso di perfezionamento in Urologia.

Art. 32.

Alle Scuole ed ai Corsi di perfezionamento possono essere iscritti i soli laureati in medicina e chirurgia, ad eccezione del corso di perfezionamento in igiene cui possono iscriversi anche i laureati in chimica e farmacia, in veterinaria, in agraria, in scienze naturali, in ingegneria, ed i diplomati di farmacia.

Art. 33.

La durata dei corsi di ciascuna scuola di perfezionamento viene indicata nelle relative norme particolari.

I corsi di perfezionamento hanno la durata di tre mesi almeno.

Art. 34.

Non è permesso iscriversi contemporaneamente a due scuole di perfezionamento.

E' permesso iscriversi contemporaneamente a due corsi di perfezionamento, ove i relativi orari lo consentano.

Art. 35.

Gli iscritti alle scuole di perfezionamento debbono pagare le tasse e soprattasse d'immatricolazione, d'iscrizione e di esame nella misura che la legge stabilisce per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Gli iscritti ai corsi di perfezionamento debbono pagare una tassa di L. 300, a titolo di contributo alle spese d'insegnamento, oltre la soprattassa di esame in L. 150.

Art. 36.

La direzione di ciascuna scuola e di ciascun corso di perfezionamento spetta al direttore dell'Istituto cui sono annessi o da cui prendono il nome.

Art. 37.

Gli insegnamenti delle scuole e corsi di perfezionamento sono impartiti dai professori di ruolo ed incaricati per le rispettive materie, ed anche da liberi docenti, da aiuti, da assistenti e da cultori delle singole materie.

Art. 38.

Le singole scuole ed i singoli corsi di perfezionamento possono sospendere le lezioni negli anni in cui non raggiungono il numero di sei iscritti.

Può anche essere limitato il numero degli alunni, secondo il criterio del direttore della scuola.

Art. 39.

Tutti gli insegnamenti sono prevalentemente dimostrativi ed accompagnati da esercitazioni pratiche nella misura più larga possibile.

Art. 40.

In ciascuna scuola di perfezionamento il candidato viene sottoposto ad esami di profitto e ad un esame di diploma.

Gli esami di profitto sono fatti con le norme degli esami di profitto per gli studenti.

L'esame di diploma viene fatto, con le modalità stabilite particolarmente per ciascuna scuola, da una Commissione costituita di sette membri, nominati dal Preside, su proposta del direttore della scuola, fra gli insegnanti della scuola stessa o fra altri insegnanti della Facoltà. Uno dei commissari dev'essere libero docente.

La Commissione è presieduta dal direttore della scuola.

In ogni caso per l'esame di diploma il candidato deve presentare una dissertazione scritta, di argomento clinico, da discutersi coi componenti la Commissione.

Nel diploma, che verrà rilasciato dal Rettore, deve risultare la qualifica di specialista nella materia prescelta.

Art. 41.

Tanto gli esami di profitto come l'esame di diploma per le scuole di perfezionamento non potranno ripetersi che una sola volta.

Art. 42.

Coloro che abbiano frequentato i corsi di perfezionamento sono sottoposti ad una prova di esame.

La Commissione per questo esame è nominata dal Preside su proposta dei direttori del corso, fra i professori della Facoltà, ed è presieduta dal direttore stesso. La Commissione si compone di sette membri, e sottopone l'alunno, oltre che ad interrogazioni sopra le discipline comprese nel corso e i rispettivi nessi, anche alle prove pratiche che ritenga necessarie ad accertarne la perizia.

Ai candidati giudicati idonei viene rilasciato dal Rettore un attestato degli studi fatti.

§ 2. — *Norme particolari per le scuole e corsi di perfezionamento.*

1. *Ordinamento della scuola di perfezionamento in chirurgia.*

Art. 43.

Questa scuola, che è annessa all'Istituto di chirurgia, ha lo scopo di addestrare nei vari campi della chirurgia, e conferisce il diploma di *specialista in chirurgia*.

Art. 44.

La scuola ha la durata di cinque anni. Nei primi tre gli iscritti possono avere anche funzioni di assistente e negli ultimi due funzioni di aiuto presso l'Istituto di clinica chirurgica, a giudizio e con le modalità indicate dal direttore ed alle condizioni di cui all'art. 106 del Reg. Gen. Univ.

Art. 45.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1. Clinica chirurgica generale, 5 anni;
2. Ricerche di laboratorio, 1 anno;
3. Traumatologia, 1 anno;
4. Ortopedia, 1 anno;
5. Anatomia chirurgica e Medicina operatoria, 2 anni;
6. Tecnica degli apparecchi, 1 anno;
7. Tecnica della endoscopia, 1 anno;
8. Radiologia applicata alla chirurgia, 1 anno;
9. Semeiotica chirurgica, 2 anni;
10. Patologia chirurgica, 3 anni;
11. Chirurgia d'urgenza, 2 anni;

12. Chirurgia toracica, 1 anno;
13. Chirurgia addominale, 1 anno;
14. Chirurgia del sistema nervoso, 1 anno;
15. Chirurgia delle vie urinarie, 1 anno;
16. Ginecologia, 1 anno.

Art. 46.

Gli iscritti debbono sostenere gli esami di profitto seguenti:

Al termine del primo anno:

1. Ricerche di laboratorio e tecnica degli apparecchi;
2. Traumatologia e ortopedia.

Al termine del secondo anno:

1. Radiologia e tecnica della endoscopia;
2. Anatomia chirurgica e medicina operatoria.

Al termine del terzo anno:

1. Semeiotica e Patologia chirurgica.

Al termine del quarto anno:

1. Chirurgia d'urgenza e chirurgia del sistema nervoso;
2. Chirurgia toracica e addominale.

Al termine del quinto anno:

1. Ginecologia e chirurgia delle vie urinarie;
2. Clinica chirurgica generale.

Art. 47.

Per l'esame di diploma il candidato, oltre alla discussione sulla dissertazione scritta (art. 39), viene sottoposto ad una prova clinica su due malati scelti dalla Commissione.

Art. 48.

Alla scuola di specializzazione in chirurgia è annesso un corso di perfezionamento annuale per i medici pratici, che sono ammessi a frequentare tutte o (a scelta) alcune delle materie indicate nell'art. 45. Ai frequentatori del corso si applicano le disposizioni dell'art. 42 circa l'esame finale e gli attestati di studio.

2. *Ordinamento della scuola di perfezionamento in pediatria.*

Art. 49.

La scuola di perfezionamento in pediatria, che è annessa all'Istituto di pediatria, ha lo scopo di addestrare gli alunni nel campo della clinica pediatrica e della fisiopatologia della crescita, e conferisce il diploma di *specialista in pediatria*.

Art. 50.

Il corso della scuola ha la durata di due anni. Nel primo di questi gli iscritti possono avere anche le funzioni di assistenti, nel secondo quelle di aiuto presso l'Istituto di clinica pediatrica, secondo le norme dell'art. 44.

Art. 51.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1. Clinica pediatrica, 2 anni;
2. Clinica medica generale, 1 anno;
3. Morfologia e fisiologia della crescita, 1 anno;
4. Patologia della crescita, 1 anno;
5. Patologia speciale medica dell'infanzia, 1 anno;
6. Semeiotica e diagnostica infantile, 1 anno;
7. Esami di laboratorio applicati alla pediatria, 1 anno;
8. Igiene infantile e puericultura, 1 anno;
9. Chirurgia e ortopedia dell'infanzia, 1 anno.

Art. 52.

Gli iscritti debbono sostenere gli esami di profitto seguenti:

Al termine del primo anno:

1. Clinica medica generale;
2. Chirurgia e ortopedia dell'infanzia;
3. Patologia e semeiotica infantile, ed esami di laboratorio.

Al termine del secondo anno:

1. Fisiopatologia della crescita, igiene infantile, puericultura;
2. Clinica Pediatrica.

Art. 53.

Per l'esame di diploma il candidato, oltre alla discussione sulla dissertazione scritta di cui all'art. 40, viene sottoposto ad una prova pratica sul malato.

3. *Ordinamento della Scuola di perfezionamento per perito medico-giudiziario.*

Art. 54.

Questa Scuola, ammessa all'Istituto di Medicina legale, ha lo scopo di preparare gli aspiranti per il conseguimento del *diploma di perito medico giudiziario e delle Assicurazioni sociali*, istituito con Decreto Ministeriale 4 settembre 1920, n. 20946.

Art. 55.

La Scuola ha la durata di due anni. Nel primo di questi gli iscritti possono avere anche le funzioni di assistente, nel secondo quelle di aiuto presso l'Istituto di Medicina legale, secondo le norme dell'art. 44.

Art. 56.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1. Medicina legale con illustrazioni casuistiche, 2 anni;
2. Legislazione e giurisprudenza in rapporto alla medicina legale, 1 anno;
3. Neurologia e psichiatria in rapporto alla Medicina legale, 1 anno;
4. Ostetricia in rapporto alla Medicina legale, 1 trimestre;
5. Traumatologia e Chirurgia infortunistica, 1 anno;
6. Oculistica in rapporto alla Medicina legale, 1 semestre;
7. Medicina interna in rapporto agli infortuni, 1 anno;
8. Otorinolaringoiatria in rapporto alla Medicina legale, 1 semestre;
9. Chimica e microscopia forense, 1 anno;

10. Tecnica di polizia giudiziaria, 1 anno;
11. Infortunistica medico-legale, 1 anno;
12. Antropologia criminale, 1 anno.

Art. 57.

Gli iscritti debbono sostenere gli esami di profitto seguenti:

Al termine del primo anno:

1. Oculistica e Otorinolaringoiatria in rapporto alla Medicina legale;
2. Medicina interna, traumatologia e chirurgia, ostetricia in rapporto alla Medicina legale;
3. Chimica e microscopia forense.

Al termine del secondo anno:

1. Antropologia criminale, neurologia e psichiatria in rapporto alla medicina legale;
2. Infortunistica medico-legale;
3. Tecnica di polizia giudiziaria, legislazione e giurisprudenza medico-legale.

Art. 58.

Per l'esame di diploma il candidato, oltre alla discussione della dissertazione scritta di cui all'art. 40, viene sottoposto ad una prova pratica di perizia neuro-psichiatrica ed infortunistica.

4. *Ordinamento della Scuola di perfezionamento di ostetricia.*

Art. 59.

Questa Scuola, annessa all'Istituto di Ostetricia e Ginecologia, ha lo scopo di addestrare gli alunni nel campo della Ostetricia, e conferisce il diploma di *specialista in Ostetricia*.

Art. 60.

Il corso della Scuola ha la durata di due anni. Nel primo di questi gli iscritti possono avere anche le funzioni di as-

sistente, nel secondo quelle di aiuto presso l'Istituto di Clinica, Ostetrico-Ginecologica, secondo le norme dell'articolo 44.

Art. 61.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1. Anatomia e fisiologia degli organi genitali femminili, 1 anno;
2. Clinica ginecologica, 1 anno;
3. Clinica chirurgica generale, 1 anno;
4. Anatomia patologia e patologia ostetrica, 1 anno;
5. Diagnostica ostetrica, 1 anno;
6. Terapia e tecnica operativa ostetrica, 1 anno;
7. Igiene applicata all'ostetricia, 1 semestre;
8. Urologia, 1 semestre;
9. Ostetricia legale ed eugenetica, 1 anno.

Art. 62.

Gli iscritti debbono sostenere gli esami di profitto seguenti:

Al termine del primo anno:

1. Anatomia e fisiologia degli organi genitali femminili, anatomia patologica e patologia ostetrica;
2. Diagnostica e igiene ostetrica;

Al termine del secondo anno:

1. Terapia e tecnica operativa ostetrica;
2. Ostetricia legale ed eugenetica;
3. Clinica chirurgica, Clinica ginecologica ed Urologia.

Art. 63.

Per l'esame di diploma, il candidato, oltre alla discussione sulla dissertazione scritta, di cui alla parte generale art. 40, viene sottoposto ad una prova pratica su una o due pazienti.

5. --- *Ordinamento della Scuola di perfezionamento in Oculistica.*

Art. 64.

Questa Scuola, annessa all'Istituto di Clinica oculistica, ha lo scopo di addestrare gli alunni nel campo delle malattie oculari, e conferisce il diploma di *specialista in oculistica*.

Art. 65.

Il corso della Scuola ha la durata di tre anni. Nei primi due, gli iscritti possono avere anche le funzioni di assistente, nel terzo quelle di aiuto presso l'Istituto di Clinica oculistica, secondo le norme dell'art. 44.

Art. 66.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1. Clinica oculistica, 3 anni;
2. Anatomia e Fisiologia dell'apparato visivo, 1 anno;
3. Patologia dell'occhio, 1 anno;
4. Igiene e Profilassi delle malattie Oculari, 1 anno;
5. Clinica chirurgica generale, 1 anno;
6. Clinica otorinolaringoiatrica, 1 anno;
7. Infortunistica e medicina legale in rapporto all'oculistica, 1 anno;
8. Terapia e tecnica operativa oculari, 1 anno;
9. Oftalmoscopia, 1 anno;
10. Afezioni endocraniche in rapporto con la vista, 1 anno.

Art. 67.

Gli iscritti debbono sostenere gli esami di profitto seguenti:

Al termine del primo anno:

1. Anatomia, Fisiologia e Patologia dell'apparato visivo;
2. Igiene e Profilassi, infortunistica e Medicina legale in rapporto all'Oculistica.

Al termine del secondo anno:

1. Clinica chirurgica, clinica otorinolaringoiatrica;
2. Ottica fisiologica e diottrica.

Al termine del terzo anno:

1. Affezioni endocraniche in rapporto con la vista e Oftalmoscopia;
2. Terapia e tecnica operativa oculare;
3. Clinica oculistica.

Art. 68.

Per l'esame di diploma, il candidato, oltre alla discussione della dissertazione scritta di cui all'art. 40, viene sottoposto ad una prova pratica su uno o due pazienti.

6. --- *Ordinamento della Scuola di perfezionamento in Dermosifilopatia.*

Art. 69.

Questa Scuola, annessa all'Istituto di Clinica dermosifilopatica, ha lo scopo di addestrare gli alunni nel campo delle malattie della pelle, veneree e sifilitiche, e conferisce il diploma di *specialista in dermosifilopatia*.

Art. 70.

Il corso della Scuola ha la durata di due anni. Nel primo di essi gli iscritti possono avere anche le funzioni di assistente, nel secondo quelle di aiuto presso l'Istituto di Clinica dermosifilopatica, secondo le norme dell'art. 44.

Art. 71.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1. Patologia del ricambio in rapporto alle malattie cutanee, un anno;
2. Costituzione e Patologia endocrino-simpatica in rapporto alle malattie cutanee, un anno;
3. Patologia dell'apparato genitale maschile e femminile, un anno;
4. Urologia, un semestre;
5. Diagnostica e Terapia delle malattie cutanee, un anno;
6. Diagnostica e Terapia delle malattie veneree e della sifilide, un anno;

7. Ricerche di laboratorio in rapporto alla sifilide, un anno;
8. Sifilide degli organi interni, un anno;
9. Sifilide dell'apparato motore e dell'apparato genitale, un anno;
10. Profilassi delle malattie veneree e sifilitiche, un anno.

Art. 72.

Gli iscritti debbono sostenere gli esami di profitto seguenti:

Al termine del primo anno:

1. Patologia, diagnostica e terapia delle malattie cutanee;
2. Patologia, diagnostica e terapia delle malattie veneree;
3. Ricerche di laboratorio e diagnostica della sifilide.

Al termine del secondo anno:

1. Profilassi e Terapia delle malattie veneree e sifilitiche;
2. Sifilide dei vari organi od apparati;
3. Patologia dell'apparato genitale ed urologia.

Art. 73.

Per l'esame di diploma, il candidato, oltre alla discussione sulla dissertazione scritta di cui all'art. 40, viene sottoposto ad una prova pratica su uno o due pazienti.

7. — *Ordinamento della Scuola di perfezionamento in Otorinolaringoiatria.*

Art. 74.

Questa Scuola, annessa all'Istituto di Clinica otorinolaringoiatrica, ha lo scopo di addestrare gli alunni nel campo delle malattie dell'orecchio, naso e gola, e conferisce il diploma di *specialista in Otorinolaringoiatria*.

Art. 75.

Il corso della Scuola ha la durata di tre anni. Nei primi due, gli iscritti possono avere anche le funzioni di assistente, nel terzo quelle di aiuto presso l'Istituto di Clinica otorinolaringoiatrica, secondo le norme dell'art. 44.

Art. 76.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1. Clinica otorinolaringoiatrica, 3 anni;
2. Anatomia e Fisiologia dell'orecchio, naso e vie respiratorie superiori, 1 anno;
3. Patologia dell'orecchio, 1 anno;
4. Patologia del naso e seni della faccia, 1 anno;
5. Patologia della faringe, laringe, trachea e grossi bronchi, 1 anno;
6. Diagnostica delle affezioni dell'orecchio, naso e gola, 1 anno;
7. Chirurgia endocranica in rapporto alla specialità, 1 anno;
8. Oculistica in rapporto alla specialità, 1 anno;
9. Terapia e tecnica operativa per le affezioni dell'orecchio, naso e gola, 1 anno;
10. Medicina legale in rapporto alla specialità, 1 anno;
11. Clinica chirurgica generale, 1 anno.

Art. 77.

Gli iscritti debbono sostenere gli esami di profitto seguenti:

Al termine del primo anno:

1. Anatomia, fisiologia e patologia dell'orecchio, naso e vie respiratorie superiori.

Al termine del secondo anno:

1. Oculistica e Medicina legale in rapporto alla specialità;
2. Terapia e tecnica operativa per le affezioni dell'orecchio, naso e gola.

Al termine del terzo anno:

1. Clinica chirurgica generale e Chirurgia endocranica, in rapporto alla specialità;
2. Clinica otorinolaringoiatrica.

Art. 78.

Per l'esame di diploma, il candidato, oltre alla discussione sulla dissertazione scritta di cui all'art. 40, viene sottoposto ad una prova pratica su uno o due pazienti.

8. — *Ordinamento del Corso di perfezionamento
in Neuropatologia.*

Art. 79.

Il corso di perfezionamento in Neuropatologia, che è annesso all'Istituto di Psichiatria, ha lo scopo di approfondire la cultura nel campo della diagnosi e terapia delle malattie nervose.

Art. 80.

Le materie d'insegnamento sono:

1. Istituzioni di anatomia clinica del sistema nervoso.
2. Eziologia e patologia delle malattie nervose.
3. Semeiologia generale del sistema nervoso.
4. Esame del fondo dell'occhio in rapporto alla patologia cerebrale.
5. Malattie dei nervi periferici.
6. Malattie a focolaio del midollo spinale.
7. Malattia a focolaio del cervello.
8. Malattie nervose funzionali.
9. Elettrodiagnostica e elettroterapia.
10. Chirurgia del sistema nervoso.

9. *Ordinamento del corso di perfezionamento in Tisiatria
(Patologia e clinica della tubercolosi).*

Art. 81.

Il corso, che è annesso all'Istituto di medicina interna, ha lo scopo di approfondire la cultura degli alunni nel campo della patologia, diagnostica e terapia delle manifestazioni tubercolari, e serve come preparazione per i medici sanatoriali.

Art. 82.

Le materie d'insegnamento sono:

1. Patologia, diagnostica e terapia medica della tubercolosi dell'apparato respiratorio.
2. Patologia, diagnostica e terapia medica della tubercolosi degli organi interni (polmone escluso).
3. Trattamento chirurgico della tubercolosi polmonare.
4. Patologia, diagnosi e terapia della tubercolosi chirurgica.
5. Eziologia, profilassi e patologia generale delle affezioni tubercolari.
6. Questioni medico-legali relative alla tubercolosi.
7. La tubercolosi dell'apparato genitale femminile e la tubercolosi in gravidanza.
8. Tubercolosi dell'infanzia.
9. Tubercolosi degli organi di senso.

10. *Ordinamento del corso di perfezionamento in igiene.*

Art. 83.

Il corso è annesso all'Istituto di igiene, ha lo scopo di approfondire la cultura nel campo dell'igiene e sue applicazioni, nonchè di preparare gli aspiranti alle carriere sanitarie, in conformità del R. decreto 29 maggio 1898, n. 219.

Art. 84.

Le materie d'insegnamento sono:

1. Epidemiologia.
2. Batteriologia.
3. Protozoologia.
4. Sierologia ed immunologia.
5. Chimica applicata all'igiene.
6. Legislazione sanitaria.
7. Polizia zootica.
8. Statistica demografica.
9. Igiene del suolo e dell'abitato.

Art. 85.

Alla fine del corso, previo l'esame previsto all'art. 42, viene rilasciato l'attestato relativo, che è titolo di prova per il compimento degli studi speciali e pratici di pubblica igiene, richiesti per concorrere ai posti di ufficiale sanitario.

11. *Ordinamento del corso di perfezionamento
in medicina del lavoro.*

Art. 86.

Il corso, che è annesso all'Istituto di igiene, ha lo scopo di approfondire la cultura degli alunni in quel campo di medicina e chirurgia che ha più immediate applicazioni per l'assistenza dei lavoratori e degli operai.

Art. 87.

Le materie d'insegnamento sono:

1. Malattie interne da lavoro.
2. Afezioni chirurgiche e malattie degli organi di senso da lavoro.
3. Infortuni ed infortunistica.
4. Igiene e profilassi delle malattie da lavoro.
5. Legislazione del lavoro.
6. Previdenza, cooperativismo e assicurazione sociale.

12. *Ordinamento del corso di perfezionamento in psichiatria.*

Art. 88.

Il corso, che è annesso all'Istituto di psichiatria, ha lo scopo di approfondire la cultura nel campo delle malattie mentali e di preparare gli aspiranti alla carriera di medico alienista.

Art. 89.

Le materie d'insegnamento sono:

1. Anatomia e patologia degli stati psicopatici.
2. Clinica psichiatrica.
3. Fattori eziologici delle psicopatie.
4. Turbe endocrino-simpatiche degli stati psicopatici.

5. Semeiotica mentale.
6. Psico-analisi e psicopatologia.
7. Psicologia sperimentale e psicotecnica.

13. *Ordinamento del corso di perfezionamento
in radiologia ed elettroterapia.*

Art. 90.

Il corso, che è annesso all'Istituto di medicina interna, ha lo scopo di approfondire la cultura degli alunni nel campo della radiologia medica e chirurgica, e della terapia fisica.

Art. 91.

Le materie d'insegnamento sono:

1. Nozioni di fisica applicata alla medicina.
2. Tecnica radiologica.
3. Radiodiagnostica.
4. Elettrodiagnostica.
5. Röntgenterapia, fototerapia e curieterapia.
6. Elettroterapia.
7. Diatermia e crenoterapia.
8. Meccanoterapia.
9. Cure termominerali, idroterapia e climatoterapia.

14. *Ordinamento del corso di perfezionamento in urologia.*

Art. 92.

Il corso, annesso all'Istituto di chirurgia, ha lo scopo di approfondire la cultura degli alunni nel campo clinico delle malattie dell'apparato urinario.

Art. 93.

Le materie d'insegnamento sono:

1. Anatomia e fisiologia dell'apparato urinario.
2. Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato urinario.
3. Patologia e clinica dell'apparato urinario.
4. Tecnica della endoscopia.
5. Radiologia dell'apparato urinario.
6. Tecnica delle operazioni sull'apparato urinario.

CAPITOLO QUARTO.

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA DI FARMACIA.

Art. 94.

La scuola di farmacia ha lo scopo di impartire ai giovani le nozioni scientifiche e tecniche necessarie all'esercizio della farmacia. Essa conferisce il diploma in farmacia.

Art. 95.

Sono obbligatorie per il conseguimento del diploma di farmacia le seguenti materie ed esercitazioni:

1. Fisica sperimentale;
2. Chimica generale inorganica ed organica;
2. Mineralogia;
4. Botanica;
5. Igiene;
6. Chimica farmaceutica e tossicologica;
7. Chimica bromatologica;
8. Materia medica (Farmacognosia e Farmacologia);
9. Esercizi di Chimica farmaceutica e tossicologica;
10. Esercizi di Farmacognosia e di Botanica in rapporto con le piante medicinali.

Art. 96.

Il corso di botanica ha la durata di un semestre. Il corso di Chimica Farmaceutica e Tossicologica ha la durata di un biennio. Il corso di materia medica ha la durata di un anno accademico per la parte concernente la Farmacologia, più un semestre per la parte relativa alla Farmacognosia con relativi esercizi. Tutti gli altri corsi sono annuali.

Art. 97.

Sono in comune con la Facoltà Medico-Chirurgica i seguenti corsi della Scuola di Farmacia:

1. Fisica sperimentale;
2. Chimica generale inorganica ed organica;

3. Botanica;
4. Igiene;
5. Materia medica, per quanto riguarda la Farmacologia.

L'insegnamento della Farmacognosia e relativi esercizi viene affidato per incarico all'insegnante di Farmacologia della Facoltà di Medicina o all'insegnante di Botanica.

Art. 98.

Gli insegnamenti di Chimica bromatologica e di Mineralogia vengono dati per incarico.

L'insegnamento della Chimica farmaceutica e tossicologica, con relativi esercizi, è di regola affidato ad un professore di ruolo.

Art. 99.

Ai fini degli esami di profitto le materie sono così raggruppate:

1. Fisica, Chimica e Mineralogia.

Gli studenti che non hanno superato questo primo gruppo di esami non possono presentarsi all'esame delle discipline seguenti;

2. Botanica;
3. Materia medica (Farmacologia e Farmacognosia);
4. Chimica bromatologica ed Igiene;
5. Chimica farmaceutica e tossicologica e Farmacognosia.

Art. 100.

L'anno solare di pratica, dopo il triennio di studio, viene compiuto presso una delle farmacie che vengono annualmente designate dal Consiglio della Scuola.

Art. 101.

L'esame di diploma di farmacia si dà alla fine del 4° anno scolastico, dopo aver superati tutti gli esami di profitto nelle materie elencate nell'art. 95 e dimostrata l'effettuazione dell'anno di pratica farmaceutica.

L'esame consta di due parti:

La prima, di carattere pratico, comprende: a) un'analisi qualitativa su tema estratto a sorte, da eseguire nell'Istituto di chimica generale in presenza di due membri almeno della Commissione esaminatrice, alla quale si renderà conto dell'esito della prova sostenuta dal candidato con relazione scritta; b) con preparazioni su temi di prodotti farmaceutici estratti a sorte, da eseguirsi nell'Istituto di chimica farmaceutica.

La seconda parte è una prova orale comprendente una discussione sui risultati delle prove pratiche e su due temi scelti liberamente dal candidato tra le materie del terzo anno del corso universitario.

La votazione finale dell'esame di diploma è complessiva per tutte le prove in esso contenute.

Art. 102.

La Commissione per il diploma in farmacia si compone di sette membri: ne fanno parte, oltre il Direttore della Scuola che la presiede, i professori ufficiali di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica, di botanica, ed un libero docente.

ALLEGATO ALL'ORDINAMENTO PER LA SCUOLA DI FARMACIA

Ordine consigliato per la frequenza ai corsi e pei relativi esami.

I ANNO.

Materie obbligatorie 3:

1. Fisica.
2. Chimica.
3. Mineralogia.

Esame 1:

1. Fisica, Chimica, Mineralogia.

II ANNO.

Materie obbligatorie 4:

1. Botanica.
2. Farmacologia.
3. Chimica Farmaceutica e Tossicologica. 1ª parte.

Esami 2:

1. Botanica.
2. Farmacologia.

III ANNO.

Materie obbligatorie 4:

1. Chimica farmaceutica e tossicologica. 2^a parte.
2. Farmacognosia.
3. Chimica bromatologica.
4. Igiene.

Esami 2:

1. Chimica bromatologica ed Igiene.
2. Chimica farmaceutica e tossicologica e Farmacognosia.

IV ANNO.

Anno solare di pratica.

CAPITOLO V.

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA DI OSTETRICIA PER LE LEVATRICI.

Art. 103.

La Scuola di Ostetricia per le Levatrici è annessa alla Clinica ostetrica e ginecologica, con le modalità stabilite dal R. decreto 11 gennaio 1923. n. 838.

Visto, *Il Ministro*: CASATI.
